



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 107/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69203 del registro di segreteria
proposto da:

- A.V. nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS;

- A.M. M. M., nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F.OMISSIS;

- A. R., nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS,

tutte rappresentate e difese dall'Avv. Rosa Viviana Sidoti, presso il cui
indirizzo digitale rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it sono
elettivamente domiciliate.

CONTRO

- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma,
Via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Tiziana Giovanna Norrito (pec:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco
Gramuglia (pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) –

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto
Fantini del 23 gennaio 2023, Rep. 37590 Rogito 7131 - elettivamente
domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita

in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Uditi pubblica udienza del 6 marzo 2024, l'avv. Rosa Viviana Sidoti per

le ricorrenti e l'avv. Tiziana Giovanna Norrito, per l'INPS.

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 15 maggio 2023, le ricorrenti, tutti in qualità di eredi di M.S., nata a Catania il OMISSIS e deceduta a Catania il OMISSIS, riassumono di fronte a questa Corte il giudizio già proposto di fronte al Tribunale del Lavoro di Catania e definito con la sentenza n. 4006/2022 del 18 novembre 2022 con la declaratoria del difetto di giurisdizione, trattandosi di una controversia in materia di pensione ricadente nella giurisdizione di questa Corte.

Il giudizio civile era stato incardinato a seguito della nota del 25 gennaio 2017, con la quale l'INPS partecipava alla sig.ra M. la sussistenza di situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni, era stato accertato che gli importi per pensione ai superstiti da lei percepiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, avevano superato quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità dei redditi posseduti. Più precisamente, l'Inps asseriva che la signora M. aveva percepito somme non dovute per un importo complessivo di euro 10.984,35. L'Inps precisava altresì che per la determinazione del debito erano stati presi in esame i redditi relativi al 2013 (diversi da quelli da pensione) dichiarati all'Agenzia delle Entrate, nonché quelli presenti nel casellario centrale dei pensionati relativi all'anno 2014. I redditi elaborati relativi all'anno 2013, diversi da quelli da pensione

ammontavano ad € 31.336,00, quelli da pensione relativi al 2014

ammontavano ad € 0,00. Conseguentemente veniva disposto il

recupero dell'importo di € 10.984,35 attraverso n.32 rate mensili

ciascuna di € 343,26 con decorrenza marzo 2017.

Riteneva, l'originaria ricorrente, che le somme percepite fossero

irripetibili, ai sensi dell'art. 52 della legge 88/1989 così come innovato

dall'art.13 della legge 412/1991, attesa l'assenza di dolo

dell'interessata non avendo occultato alcun reddito, tenuto conto che i

dati accertati dall'INPS coincidevano con quelli dichiarati nelle

dichiarazioni annuali dei redditi e nessun altro onere di comunicazione

incombeva sulla sig.ra M.

Inoltre, rilevava come l'azione di recupero fosse tardiva, visto che era

decorso il periodo di tempo prescritto dalla legge per eseguire il

recupero per come stabilito dal comma 2, dell'art. 13 della legge

412/1991 e, conseguentemente doveva ritenersi l'INPS decaduto

dall'accertamento, considerato che le somme erano state riscosse nel

2014, in relazione ai redditi del 2013 e l'accertamento era stato

comunicato a febbraio 2017.

Chiedeva, pertanto che l'indebito fosse dichiarato irripetibile con

condanna dell'INPS alla restituzione degli importi trattenuti.

L'Istituto previdenziale nel costituirsi di fronte al giudice civile ne

eccepiva il difetto di giurisdizione in favore di questa Corte.

Nel riassumere, pertanto il giudizio, le ricorrenti affermano che

l'iniziativa recuperatoria dell'INPS trova il proprio fondamento

normativo nella disciplina recata dall'art. 1, comma 41, della L.

335/1995, norma che prevede che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.

Fanno osservare che è previsto il termine annuale per il recupero incondizionato delle somme corrisposte in più; oltre tale termine il recupero dell'eventuale indebito resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario, venendo in rilievo l'art. 15, comma 1, del D.L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Richiamano, inoltre, il Messaggio INPS n. 8954 del 26 maggio 2010 che esonera i pensionati, la cui situazione reddituale fossa stata integralmente dichiarata all'Agenzia delle Entrate, dal presentare ulteriori dichiarazioni, nonché la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte secondo cui il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l'INPS di comunicazione delle variazioni reddituali con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Fanno rilevare che la loro dante causa, M. R. aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi comunicativi mediante la trasmissione in data 23 settembre 2014 della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013 all'Agenzia delle Entrate e, pertanto, nessun ulteriore obbligo comunicativo le poteva essere imposto.

Concludono, chiedendo che venga dichiarata l'irripetibilità dell'indebito di € 10.984,35, con condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto recuperato e vittoria di spese di lite.

Il 30 gennaio 2024 l'INPS depositava memoria di costituzione in giudizio nella quale preliminarmente sostengono che la sig.ra M. non ha mai presentato all'Istituto alcuna comunicazione/autocertificazione relativa ai redditi posseduti.

In disparte ciò, affermano che l'INPS ha dovuto attendere i dati reddituali dell'Agenzia delle Entrate e per rideterminare l'importo delle pensioni dell'anno 2014, ha acquisito l'importo dei redditi diversi da pensione percepiti nell'anno 2013, pari ad € 31.336,00, comunicato alla pensionata con raccomandata del 25 gennaio 2017.

La difesa dell'Istituto fa osservare che, poiché queste rideterminazioni sono periodiche, ma a posteriori (si deve attendere che l'Agenzia delle Entrate disponga dei dati reddituali dei contribuenti), la signora M. è incorsa nelle rideterminazioni di pensione anche negli anni successivi, perché, pur avendo redditi personali superiori a tre volte il minimo INPS, non ha presentato volontariamente le autocertificazioni attestanti il suo reddito, consentendo alla Sede INPS competente di rideterminare tempestivamente (debito o credito) la pensione, fermo

restando il successivo controllo con l'Agenzia delle Entrate e il Casellario Pensioni, ma in assenza di tale autocertificazione la pensione di reversibilità è soggetta a controllo e successiva rideterminazione direttamente con procedura centralizzata effettuata quando l'Agenzia delle Entrate comunica i dati reddituali quindi con quel debito è stata rideterminata solo la pensione del 2014.

In subordine, comunque, eccepiscono la prescrizione quinquennale dei diritti vantati, ciò in forza dall'art. 2948 n. 4 cod. civ, nonché di quanto disposto dall'art 2, commi 1 e 2, del R.D.L. 19/1/1939, n. 295, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 428/85, espressamente richiamato dall'art. 143 del D.P.R. n. 1092/73.

Conclude, pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla precedente udienza del 21 febbraio 2024, in accoglimento della richiesta dell'avv. Sidoti,, la discussione del giudizio veniva rinviata al 6 marzo 2024.

All'odierna udienza, l'avv. Sidoti ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e l'avv. Norrito ha confermato le richieste di cui alla memoria di costituzione.

DIRITTO

L'odierno giudizio verte sulla valutazione di ripetibilità di un indebito pensionistico scaturito dalla riduzione del trattamento pensionistico di reversibilità a causa della presenza di altri redditi percepiti nell'anno 2013 della beneficiaria M.R.

Occorre sin da subito chiarire come la normativa applicabile al caso di che trattasi non sia quella richiamata dalla ricorrente nel corso del

processo civile – qui riassunto - di cui all'art. 52 della L. n. 88 del 1989., atteso che tale disposizione riguarda la gestione delle pensioni del settore privato e non quelle del settore pubblico come quella per cui si discute il presente ricorso.

In realtà l'iniziativa recuperatoria dell'INPS trova il proprio fondamento normativo nella disciplina recata dall'art. 1, comma 41, della L. 335/1995, dettata al fine di verificare l'eventuale superamento dei limiti di cumulo del trattamento di reversibilità con altri redditi percepiti dalla beneficiaria.

Infatti, la norma in questione per quanto di rilievo in questa sede, prevede che *“Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F”. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca”*.

La Tab F. stabilisce le percentuali dei trattamenti pensionistici ai superstiti cumulabili con i redditi del beneficiario: per redditi superiori a 3, 4 o 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, il trattamento di reversibilità è cumulabile, rispettivamente, nelle misure del 75%, 60% e 50%.

Il parametro reddituale che, nel caso in esame, ha determinato il

superamento della soglia stabilita nella Tab F e, conseguentemente, non essendo dimostrata la ricorrenza di condizioni idonee a sterilizzare gli effetti della previsione relativa ai limiti di cumulo, comportato la spettanza di una minore percentuale della pensione di reversibilità, è costituito dagli importi a titolo di redditi diversi da quello pensionistico.

A tale riguardo, occorre chiarire che l'indicata disposizione legislativa impone all'Amministrazione, in linea generale, di aggiungere, ai già necessari accertamenti in punto di sussistenza delle condizioni per il conferimento del trattamento di reversibilità in capo ai superstiti del dante causa (finalizzati all'individuazione del dato contabile di partenza), un'articolata attività di accertamento e di verifica sulla presenza di altri redditi del beneficiario, per pervenire al dato finale consistente nel trattamento di reversibilità effettivamente spettante e da erogare concretamente in relazione ai limiti di cumulabilità fissati dalla tabella F.

All'esito delle predette verifiche, come condivisibilmente rilevato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 4/2008/QM, l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non comporta, tuttavia, l'adozione di un provvedimento formale (inteso nell'accezione di cui all'interpretazione autentica dell'art. 206 del DPR 1092/1973, dettata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e temperata con le disposizioni di cui all'art. 166 della legge 11 luglio 1980 n. 312) che modifichi il "provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza" come contemplato e previsto dagli artt. 203 e seguenti del DPR n. 1092

del 1973, ma comporta, esclusivamente, l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale - imposto per legge - che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR n. 1092 del 1973, e che a sua volta non preclude successivi e parimenti non "formalizzati" mutamenti (in *peius* ovvero in *melius*) qualora nelle successive annualità si verificchino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41, citato.

La corresponsione di eventuali indebiti nelle more delle predette verifiche e in pendenza dei necessari accertamenti non ricade dunque nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 206 del DPR n. 1092 del 1973, e, comunque, nemmeno nelle norme evocate dalla ricorrente.

Intatti, in disparte l'inapplicabilità dell'art. 52 della L. n. 88 del 1989 e dell'art. 13 della L. n. 412 del 1991 al caso in esame, in ogni caso la irripetibilità, ovvero la "sanatoria" delle maggiori somme corrisposte, prevista dall'art. 52, è esclusa nell'ipotesi di dolo dell'interessato; inoltre, l'art. 13 citato, al comma 1, dopo aver fornito l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, citato, afferma che *"L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite "*. Al comma 2, inoltre, prevede che *"L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei*

pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

Nella fattispecie va, piuttosto, considerato come l'applicazione dell'art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995 – tabella F – implichi per la pubblica amministrazione, proprio per la natura dei presupposti dei limiti di cumulabilità fissati da detta norma, accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei “trattamenti pensionistici ai superstiti”, mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza adozione di provvedimento formale, a cura del competente centro di calcolo dell'Ente previdenziale, previa acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla P.A. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e 5 del DPR 8 luglio 1986 n. 429, concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (quale va considerato l'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995).

Alla già menzionata normativa occorre dunque far riferimento, anche per individuare i principi applicabili in tema di recupero di indebiti pensionistici generati dai limiti di cumulabilità dei redditi fissati dalla suindicata novella del 1995.

Al fine di consentire all'Amministrazione di compiere le verifiche circa il rispetto dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, il beneficiario

di trattamenti di reversibilità è onerato di obblighi di dichiarazione di dati reddituali e qualità personali e familiari. In particolare, va considerato che per i percettori di pensione, e, in particolare, di pensione di reversibilità, sussiste l'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della consistenza della pensione non solo già previsti dagli artt. 86, comma 4, e 197, comma 7, del DPR 1092/1973, ulteriormente rafforzato dall'istituzione del "Casellario dell'assistenza" di cui all'art. 13, del D.L. n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010) e il cui comma 6, lett. c), ha introdotto il comma 1-bis all'art. 35 del D.L. n.207/2008 (convertito nella L. n. 14/2009) del seguente tenore: *"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti tesserati, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione*

dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.

Tale obbligo è chiaramente funzionale, fra l'altro, all'applicazione della disciplina recante limiti alla cumulabilità della pensione di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario. Ed infatti, quella disciplina prevede una serie articolata di soglie reddituali e di misure di salvaguardia applicabili in favore di particolari categorie di soggetti, nonché la non operatività dei limiti stessi in presenza di soggetti appartenenti a specifiche categorie protette facenti parte del nucleo familiare del beneficiario.

In altri termini, l'apporto collaborativo imposto al beneficiario di un trattamento indiretto è strumentale all'accertamento dell'*an* e del *quantum* al medesimo eventualmente spettante.

Laddove l'obbligo di comunicazione risulti adempiuto l'Amministrazione potrà operare gli adeguamenti dell'ammontare della pensione spettante nel termine annuale risultante dalla disciplina sopra indicata.

Occorre, comunque, considerare che, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del DPR 8 luglio 1986, n. 429, resta *“impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte”*.

La perdurante legittimazione alla recuperabilità dell'indebito formatosi

sui trattamenti di reversibilità per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, è comunque subordinata ad una verifica nella quale, come chiarito nella citata pronuncia nomofilattica, assumono rilievo e necessitano di un contemperamento *“sia l'esistenza di obblighi di dichiarazione di dati e qualità personali e familiari posti a carico dei beneficiari, sia la possibile incidenza al riguardo di disposizioni normative generali volte a semplificare l'azione amministrativa anche mediante la previsione dell'acquisizione d'ufficio di atti e documenti da parte della pubblica amministrazione”*.

In questa prospettiva, appare condivisibile la conclusione cui sono pervenute le SS.RR. di questa Corte nell'indicata pronuncia, secondo cui il *“mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito, e non può dunque comportare qualificata tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito in questione, tanto più laddove si consideri che, non essendo prevista una predeterminata cadenza temporale per l'assolvimento del predetto obbligo di dichiarazione, l'Amministrazione non posta a conoscenza del sopravvenire di un evento rilevante ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 ragionevolmente prosegue nell'immodificata erogazione del trattamento in corso, senza che possa essere attribuito a sua negligenza il progressivo accumularsi di eventuali indebiti derivanti da erronea liquidazione. Tralasciando ratione materiae ulteriori considerazioni relative ad eventuale produzione da parte del*

beneficiario di dichiarazioni non veritiere integranti dolo, va dunque osservato che il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario legittima il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione al riguardo di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici, e ciò -in assenza di previsione normativa di una cadenza periodica delle dichiarazioni e delle verifiche quale vigente per le prestazioni assistenziali (cfr. decreto interministeriale 31 ottobre 1992 n° 553; art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1996 n° 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n° 425, ecc.) e/o di obbligo di comunicazioni "negative"- fin quando -su richiesta dell'Ente previdenziale, ovvero su iniziativa del pensionato- non vengano resi noti all'Amministrazione gli eventi rilevanti ex art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 – tabella F".

Le medesime Sezioni Riunite, inoltre, posta la sostanziale diversità tra "recuperi disposti in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva (materia nella quale la gestione procedimentale è devoluta all'esclusiva attività della pubblica amministrazione, con rilevanza dell'affidamento qualificato del pensionato nella predeterminata e ragionevole durata del procedimento) e quelli conseguenti al superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 1, comma 41, della legge 335 del 1995 – tabella F (materia nella quale il beneficiario - inserito ex lege nella procedura liquidativa - concorre funzionalmente alla corretta applicazione del dettato normativo)" e l'applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 9 L. 428/1985 e

5 d.P.R. 429/1986, hanno affermato i seguenti ulteriori principi di diritto.

L'esistenza di un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto da queste ultime disposizioni normative e da quella dell'art. 13, comma 2, della L. n. 412/1991, per concludere la revisione delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine. Oltre tale termine, si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

L'obbligo del beneficiario di comunicare qualunque variazione possa comportare la cessazione o la variazione del pagamento, per cui il mancato assolvimento dell'obbligo comporta la ripetibilità delle somme, in quanto tale inadempimento non può creare alcun legittimo affidamento del percettore rispetto alla correttezza del trattamento corrisposto e non può comportare alcuna tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito.

Oltre il suddetto termine annuale in cui scade il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata, il recupero dell'eventuale indebito *"resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario"* che, trattandosi di questione di merito, varranno al riguardo gli apprezzamenti del giudice nei singoli casi concreti anche con riferimento al coordinamento di tale obbligo di comunicazione in capo al beneficiario con le disposizioni normative che prevedono la

disponibilità di dati dell'anagrafe tributaria ai fini previdenziali.

Ebbene, nel caso in esame, viene in rilievo l'art. 15, comma 1, del D.L.

78/2009, conv. in L. 102/2009 secondo cui a decorrere dal 1° gennaio

2010, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione

pubblica, che detengono informazioni utili a determinare importo delle

prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei

beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza

e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per

singola tipologia di redditi le predette informazioni presenti in tutte le

banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e

familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia

e l'art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008, conv. in L. 14/2009

secondo cui *“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui*

all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di

prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non

Comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la

situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono

tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti

previdenziali che erogano la prestazione”.

In conseguenza delle suddette disposizioni normative l'INPS,

nell'ambito delle procedure basate sulle comunicazioni del modello

RED per la verifica generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009 degli

aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito, forniva l'indicazione

che se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali

componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al Fisco

(attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS in quanto l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle Entrate (Cfr. INPS, Messaggio 8954 del 26 marzo 2010).

Inoltre, a seguito della suddetta novella normativa del 2009, successiva al pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. di questa Corte con sentenza 4/2008, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte ha affermato che il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l'INPS di comunicazione delle variazioni reddituali, con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate (Cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. Puglia, 237 e 217 del 2022; Sez. Lombardia, 54/2022; Sez. Piemonte, 8/2022; Sez. Abruzzo, n. 274/2021; Sez. Reg. Siciliana, n. 72/2023, 910/2021 e 454/2020; Sez. Liguria, n. 82/2019; Sez. Marche, n. 6/2019).

Inoltre, la Corte Suprema, pronunciandosi su una fattispecie di indebito per superamento dei limiti reddituali maturato su un trattamento di invalidità al quale si applica la disposizione dell'art. 13 della L. n. 412/1991 ha affermato che *“Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili”* (Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 18551/2017).

Infine, la medesima Corte, pronunciandosi su una fattispecie di indebito assistenziale ma con considerazioni sicuramente applicabili anche all'indebito previdenziale, ha affermato che *“Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi -natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall'INPS e che quindi l'Istituto già conosce”* (Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 13223/2020).

Applicando i suddetti principi alla odierna fattispecie si osserva che la Sig.ra M.R. ha correttamente adempiuto ai propri obblighi comunicativi mediante la trasmissione della dichiarazione dei redditi annuale all'Agenzia delle Entrate e, pertanto, nessun altro obbligo comunicativo le può essere imposto.

Alla luce delle superiori considerazioni il suddetto indebito non può essere recuperato sussistendo la buona fede della beneficiaria, che ha ragionevolmente fatto affidamento sull'esito positivo del controllo annuale dell'Istituto e, quindi, sul consolidamento del proprio trattamento pensionistico mentre l'Istituto non ha rispettato il termine annuale ex artt. 9 della L. 428/1985, 5 del D.P.R. n. 429/1986 e 13, comma 2, della L. n. 412/1991.

Infatti, per l'anno in contestazione, 2014, il provvedimento di ripetizione è stato comunicato alla ricorrente allor quando il termine annuale di decadenza era già trascorso, ovvero nel 2017.

Conclusivamente, il presente ricorso va accolto e va dichiarata l'irripetibilità della somma complessiva di € 10.984,35, indebitamente

percepita con riferimento all'anno 2014, con condanna dell'INPS alla sua restituzione in favore delle odierne ricorrenti.

Sulla somma da restituire non devono essere liquidati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in quanto non viene in rilievo un credito di natura previdenziale, trattandosi di un importo, comunque, non dovuto (*ex plurimis*: Corte dei conti, I Sezione Centrale d'Appello n. 311/2009 e n. 431/2008; III Sezione Centrale d'Appello n. 347/2000 e n. 519/2004; Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n. 279/2012).

Va, rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS in considerazione che il ricorso al Tribunale civile è stato proposto dopo poco più di un anno dalla ricezione della comunicazione recuperatoria dell'Istituto e a seguito della *translatio iudicii*, nell'ipotesi in cui il giudice ordinario, o altro giudice, abbia pronunciato sentenza declinatoria di giurisdizione e le parti, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di detta sentenza, abbiano riassunto il processo dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda come originariamente proposta.

Condanna, altresì, l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, che vengono liquidate in € 1.000,00 (mille/00) comprese spese generali e oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso come in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore delle
ricorrenti che vengono liquidate in € 1.000,00 (mille/00) comprese
spese generali, oltre IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 6 marzo 2024

Pubblicata l'11 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

